



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0000033 - 02/01/2013 - USCITA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Uffici del registro delle imprese
Via p.e.c.

e, per conoscenza,

ALL'UNIONCAMERE
Via mail ordinaria

CIRCOLARE N. 3657/C

A INFOCAMERE S.C.P.A.
Via mail ordinaria

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Gabinetto del Sig. Ministro
Via p.e.c.

Allegati: 1

A CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
Via Flaminia, 160
00196 ROMA

OGGETTO: Società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-bis del codice civile) -
Integrabilità dell'atto costitutivo "standard" - Parere.

A seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 23 giugno 2012, n. 138, recante, tra l'altro, approvazione del modello standard di atto costitutivo e statuto per la tipologia di società richiamata in oggetto, sono pervenute a questo Ministero numerose richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di integrare il predetto modello con clausole aggiuntive.

A tale riguardo, la Scrivente ha ritenuto opportuno, con nota prot. n. 182451 del 30/08/2012, acquisire il parere del Ministero della giustizia, nella sua qualità di Amministrazione concertante ai fini dell'emanazione del predetto decreto.



Nella citata nota questa Amministrazione, pur evidenziando che non sembravano desumibili, dal complessivo quadro normativo, elementi inequivoci ai fini della definizione della questione in esame, dichiarava, comunque, di ritenere maggiormente coerente con il quadro normativo in essere l'interpretazione secondo cui l'atto costitutivo (nonché statuto) redatto secondo il modello standard, non potesse essere oggetto di integrazioni, risultando altrimenti necessario utilizzare altre forme societarie (ad esempio, e per contiguità, la s.r.l. a capitale ridotto), per le quali non sono previsti modelli standard, né la gratuità dell'operato del notaio.

Con nota prot. n. 43644 del 10/12/2012, il Ministero della giustizia ha espresso il proprio competente avviso sulla questione, pervenendo a conclusioni non coincidenti con quelle prospettate dalla Scrivente.

Ritiene, infatti, la predetta Amministrazione <<che l'atto costitutivo e lo statuto delle società in questione ben possano essere integrati dalla volontà negoziale delle parti>>, e che, <<in un sistema che delinea il paradigma della società a responsabilità limitata in chiave di ampia derogabilità da parte dei soci, appare del tutto incongruo ritenere che la norma primaria abbia voluto (non espressamente) limitare l'autonomia negoziale rimettendo ad una normativa regolamentare l'individuazione delle innumerevoli possibili opzioni concernenti l'organizzazione ed il funzionamento della società, senza peraltro che la selezione fosse dalla legge in alcun modo indirizzata con la formulazione di criteri e principi volti a conformare il modello inderogabile di costituzione dell'ente>>.

Si provvede, pertanto, alla diramazione del parere in questione, invitando codesti Uffici del registro delle imprese a curarne l'osservanza.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Sp/C/Doc/R.I./R.I.-AB.521



Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO

POS 621A1A



n. es. GAB. 10/12/2012. 0043644. U

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione
ROMA

Oggetto: società a responsabilità limitata semplificata (art. 2463-bis c.c.). Integrabilità dell'atto costitutivo "standard". Parere.

Facendo seguito alla Vostra nota prot. 0182451 del 30 agosto u.s., concernente l'oggetto, rappresento che a parere di questo Ministero deve ritenersi che l'atto costitutivo e lo statuto delle società in questione ben possano essere integrati dalla volontà negoziale delle parti.

L'articolo 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, con cui è stato introdotto nel sistema codicistico un nuovo modello di s.r.l., rappresentato dalla '*società a responsabilità limitata semplificata*', ha infatti la chiara finalità di favorire, con la previsione della sottoscrizione e versamento di un capitale anche simbolicamente rappresentato da 1 euro, l'accesso dei giovani alla costituzione di società di capitali. Dopo l'articolo 2463 del codice civile, infatti, è stato inserito l'articolo 2463-bis, che delinea la disciplina della s.r.l. semplificata, prevedendo al secondo comma che l'atto costitutivo di detta società debba essere redatto per atto pubblico in conformità ad un modello *standard* tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

Analogamente, l'articolo 3, comma 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 stabilisce che, con decreto concertato tra le medesime amministrazioni (v. D.M. n. 138/2012), deve essere tipizzato

lo statuto *standard* della società a responsabilità limitata semplificata e devono altresì essere individuati i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci: le scelte finalizzate alla determinazione del contenuto minimo del modello di atto costitutivo e statuto *standard*, dunque, sono state condizionate dai limiti propri dell'intervento normativo regolamentare, segnatamente in relazione alle norme relative al funzionamento della società.

Va considerato, infatti, che - al di là degli elementi soggettivi ed oggettivi dell'atto che delineano l'identità dell'ente (e che pertanto ne costituiscono un ineliminabile contenuto: dati identificativi dei soci, ammontare delle loro partecipazioni, dati identificativi degli amministratori, denominazione sociale, sede principale, ecc.) - la disciplina codicistica sul funzionamento delle società a responsabilità limitata fornisce regole che ben possono essere modificate statutariamente (a titolo esemplificativo si possono citare: l'articolo 2479, primo comma, sulla individuazione delle materie per le quali le decisioni sono riservate alla competenza dei soci; l'articolo 2479-bis, in tema di maggioranze necessarie all'adozione di delibere sociali e di modalità di convocazione e svolgimento dell'assemblea; l'articolo 2481 sulla facoltà concessa agli amministratori di aumentare il capitale sociale; l'articolo 2483 sulla possibilità che la società emetta titoli di debito). E poiché la norma primaria non ha fornito sul punto alcuna indicazione, rimettendo all'attività normativa regolamentare la sola tipizzazione -appunto secondo un modello *standard*- dell'atto costitutivo e dello statuto delle s.r.l. semplificate, deve ritenersi che la disciplina applicabile sul funzionamento della società non può che essere quella prevista dal codice civile, non essendo affatto necessario elaborare un modello *standard* recante l'indicazione delle singole clausole riportanti il contenuto della legge.

Neppure è possibile ipotizzare che lo schema tipico dell'atto costitutivo dovesse contenere opzioni negoziali che sono piuttosto rimesse alla libera volontà dei soci. Se così si fosse ragionato, con l'atto normativo secondario si sarebbe limitata, in modo non espressamente consentito dalla norma primaria, la volontà delle parti.

Ancora, non sarebbe risultato utile strutturare il modello *standard* riportando (in modo necessariamente incompleto e comunque rimesso alla concreta definizione da parte del notaio rogante) tutte le possibili fattispecie alternative di funzionamento delle molteplici componenti dell'ente.

In conseguenza di quanto sopra esposto, il modulo *standard* adottato col decreto interministeriale n. 138/2012 (articolo 1, comma 1) contiene clausole minime essenziali che, integrate dalla regolamentazione codicistica, consentono il funzionamento della società a responsabilità limitata

semplificata costruita su quel modello. D'altra parte, nulla impedisce alle parti di derogare allo schema tipico mediante la pattuizione di un diverso contenuto di atto costitutivo e statuto per tutte le ipotesi in cui la normativa codicistica consente, appunto, una deroga negoziale (così espressamente l'articolo 1, comma 2).

Posto quanto sopra, non paiono condivisibili gli argomenti addotti a sostegno della tesi per la quale il modello *standard* ministeriale dell'atto costitutivo e dello statuto della s.r.l. semplificata non possa essere integrato dalla volontà negoziale. La disposizione contenuta nell'alinea del secondo comma dell'articolo 2463-*bis* c.c., per il quale, nella società a responsabilità limitata semplificata, "l'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello *standard* tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia ...", non sembra possa essere letta come norma limitativa dell'autonomia negoziale delle parti che intendono adottare il nuovo modello societario in questione, del quale la stessa norma richiamata delinea i caratteri essenziali come sottotipo della società a responsabilità limitata (v. ultimo comma dell'articolo 2463-*bis* c.c., che, appunto, richiama la disciplina della s.r.l. in quanto compatibile).

Come già accennato, in un sistema che delinea il paradigma della società a responsabilità limitata in chiave di ampia derogabilità da parte dei soci, appare del tutto incongruo ritenere che la norma primaria abbia voluto (non espressamente) limitare l'autonomia negoziale rimettendo ad una normativa regolamentare l'individuazione delle innumerevoli possibili opzioni concernenti l'organizzazione ed il funzionamento della società, senza peraltro che la selezione fosse dalla legge in alcun modo indirizzata con la formulazione di criteri e principi volti a conformare il modello inderogabile di costituzione dell'ente.

Come sopra anticipato, poi, la finalità delle norme in questione è quella di favorire l'accesso dei giovani alla costituzione di società di capitali, nonché quello agevolare la fase della costituzione mediante l'utilizzazione di un modello predefinito (ma perciò non inderogabile) di atto costitutivo e statuto, idoneo a garantire la gratuità della prestazione professionale del notaio. Del tutto irragionevole sarebbe, dunque, ritenere che agli infratrentacinquenni possa essere limitata la possibilità di inserire clausole derogatorie nel modello tipizzato, così precludendo la facoltà di ricorrere alla nuova tipologia societaria, in evidente contrasto con le finalità primarie del sistema normativo in questione.

Neppure dirimente appare l'argomento che fa leva sull'esenzione degli onorari notarili prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto legge n. 1/2012. Ritenere infatti che la gratuità della prestazione professionale si determini (e sia perciò esigibile) allorché l'attività del notaio rogante

si limiti all'adozione del modello ministeriale, non può portare, di necessità, ad una lettura dell'intera disposizione nel senso di considerare intangibile il medesimo modello di atto costitutivo e statuto. Certamente il modello *standard* ha la finalità di garantire l'esenzione dal pagamento degli onorari notarili, ma non vieta alle parti di investire il professionista del compito di modulare il negozio secondo le esigenze proprie dell'attività d'impresa che si intende svolgere in forma collettiva con quel modello societario semplificato.

IL CAPO DI CABINETTO


Filippo Corsolia